



COMUNE DI CORATO

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

17

Data

10/07/2025

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 AL FINE DI ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI REGOLARE ED EQUILIBRATA COESISTENZA DI FUNZIONI RESIDENZIALI E ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICO INTRATTENIMENTO RISPETTIVAMENTE EX ARTT. 68 E 69 TULPS, AVUTO RIGUARDO ALLA RILEVANTE PRESENZA DI LOCALI, ALLA DENSITÀ ABITATIVA E ALLA MORFOLOGIA DEI LUOGHI, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI NELLE SEGUENTI AREE: 1) PIAZZA SEDILE E 2) PIAZZA DI VAGNO.

IL SINDACO

Premesso che:

- il centro storico cittadino rappresenta un importante polo di aggregazione sociale, culturale ed economica, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali, esercizi di somministrazione e spazi destinati ad eventi pubblici e privati;
- nelle aree centrali della città, in particolare in p.zza Di Vagno e p.zza Sedile, si concentrano numerose attività di somministrazione di alimenti e bevande che generano aggregazioni notturne, in particolare nei periodi estivi e durante i fine settimana;
- negli ultimi anni si è registrato un crescente sviluppo del fenomeno della “movida”, con un aumento delle attività serali e notturne, nonché degli eventi di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento organizzati da esercenti e associazioni;
- tale fenomeno, sebbene espressione di vitalità urbana e di rilievo economico e sociale, oltre a comportare ricadute positive in termini economici, può tuttavia generare criticità in termini di quiete pubblica, vivibilità, tutela della salute e del decoro urbano, anche a causa di comportamenti scorretti ingenerati (schiamazzi, vandalismo, abbandono di rifiuti, abuso di alcolici, ecc...);
- tale dinamica, pur contribuendo alla vivacità e attrattività del centro cittadino, necessita di una governance condivisa che garantisca l'equilibrio tra il diritto al

divertimento, la libertà di iniziativa economica, la tutela della quiete pubblica, dei residenti e del decoro urbano;

- si rende pertanto necessario promuovere una regolamentazione condivisa degli eventi di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in tali aree, al fine di armonizzare gli interessi pubblici (sicurezza, salute pubblica, decoro urbano) con quelli privati (libertà d'impresa, diritto alla salute, alla quiete e al riposo dei residenti, ecc...);
- la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, ivi inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, sancita dall'art. 31, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 non è ostativa all'introduzione, ad opera dell'amministrazione comunale, di specifiche limitazioni o puntuali regolamentazioni degli orari medesimi o degli orari delle attività collaterali organizzate dai titolari delle prefate attività, in modo da garantire un equo bilanciamento tra l'interesse alla tutela della concorrenza e della libertà di impresa, da un lato, e il mantenimento della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e della salute, dall'altro;
- la possibilità di introdurre limitazioni necessarie per la salvaguardia di interessi ritenuti di preminente rilievo trova espresso fondamento sia nella disciplina euro-unitaria che in quella nazionale;
- il considerando n. 40 della direttiva 123/2006 CE e l'art. 8, co.1, lett. h) del D.lgs 59/2010 indicano, tra i motivi di interesse generale che possono giustificare restrizioni al libero esercizio delle attività di impresa, la tutela della salute e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano;
- il comma 2 del citato art. 31 D.L. 201/2011, nel puntualizzare che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, fa salvi i limiti e i vincoli *"connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano ..."*;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 03/07/2025 del sono state definite le linee di indirizzo per lo sviluppo di soluzioni durevoli, idonee ed efficaci a contrastare e/o mitigare l'inquinamento acustico, il disturbo alla quiete pubblica e di altri effetti negativi derivanti dalla movida;
- in particolare è stata approvata la bozza di Protocollo d'Intesa a carattere sperimentale tra il Comune di Corato e le associazioni di categoria per la gestione condivisa della movida notturna, recante le predette misure;
- al fine di favorire una gestione partecipata e coordinata degli eventi e delle iniziative legate alla movida nel centro storico, segnatamente nelle due principali piazze della *"movida"* ossia Piazza Sedile e Piazza Di Vagno, il protocollo d'intesa, stipulato in data 09/07/2025 fra il Sindaco e le Associazioni di categoria definisce indirizzi comuni e impegni operativi per:
 1. la calendarizzazione e gestione degli eventi pubblici;
 2. il rafforzamento dei presidi di controllo e sicurezza;
 3. il contenimento dell'impatto acustico;
 4. la promozione di comportamenti responsabili e il contrasto all'abuso di alcol;
 5. la tutela del decoro urbano e della pulizia;
 6. la salvaguardia della salute e del benessere dei residenti;
- il Protocollo si configura come strumento operativo di governance territoriale, idoneo a garantire un equilibrio dinamico tra fruizione dello spazio pubblico e diritti dei cittadini;

Considerato che:

- l'art. 50 c. 7 D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- il *“Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii”*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21/11/2023, quale strumento di pianificazione e documento di indirizzo politico in tema di attività economiche e di possibili regolazione delle stesse da parte del Comune ai sensi del d.lgs. 267/00-art.50, tra le sue finalità prevede che *“Per le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere previste le prescrizioni anche con riferimento a: - ulteriori flussi di pubblico generati dall’apertura dell’esercizio; - incidenza del nuovo esercizio sul consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano; - diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”;nell’ambito delle attività produttive, la regola è la tutela della concorrenza e la libera insediabilità delle imprese ed il principio generale dell’ordinamento europeo e nazionale è la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli riconducibili a imperativi motivi di interesse generale afferenti la tutela della salute, ...”*; ...la ratio delle recenti disposizioni legislative in ambito di attività produttive è nel senso che è ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull’equilibrio fra domanda e offerta se non fondate su imperativi motivi di interesse generale legati alla tutela (non altrimenti perseguibile) di beni e interessi costituzionalmente preminenti relativi alla tutela della salute...;

Rilevato che:

- sono stati delimitati gli ambiti urbani particolarmente frequentati in orario notturno e interessati dal fenomeno definito della movida, ossia Piazza Di Vagno e Piazza Sedile, nelle quali si registra una significativa presenza di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi di vicinato, nonché di occupazioni di suolo pubblico funzionale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto senza servizio assistito, effettuate tramite dehors e strutture leggere, oltre ad una rilevante densità abitativa, in particolare per piazza Di Vagno;
- sono state avanzate a questo Comune, anche informalmente, segnalazioni inerenti disturbi alla quiete pubblica derivanti dalle diffusioni sonore in occasione di eventi musicali organizzati da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Preso atto delle problematiche di cui sopra afferenti alle aree in parola, evidenziate anche nel corso di incontri fra A.C., uffici comunali interessati ed alcuni residenti nelle due piazze;

Considerato che il fenomeno che si verifica in queste aree urbane risulta meritevole di un opportuno intervento regolatorio per conseguire una regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS ed intrattenimento ex art. 69 TULPS, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;

Visto il protocollo d’intesa, stipulato in data 09/07/2025, fra il Sindaco e le

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, porre in essere azioni idonee a limitare i fenomeni sopra descritti nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* con particolare riferimento all'art. 50 commi 7 e 7-bis co.1;
- la Direttiva N. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; *Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.lgs 31-3-1998 n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, (o norme regionale in materia di commercio);
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- la L.R. 24/2015;
- il “Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21/11/2023;
- la deliberazione N. 36 del 30/05/2023 avente ad oggetto l'approvazione del *“Regolamento comunale per l'installazione di dehors e di elementi di arredo su suolo pubblico o suolo privato di uso pubblico o suolo privato antistante al suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato del settore alimentare e attività di panificazione- - modifica deliberazione n.130/c del 10/10/2019 del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale”*;
- la Deliberazione di G.C. n. 139/2025;

ORDINA

dal 11/07/2025 al 11/07/2026, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insistenti in Piazza Sedile e Piazza Di Vagno, che:

1. potranno organizzarsi settimanalmente al massimo n. 2 (due) pubblici spettacoli, previa SCIA ex art.68 TULPS e istanza occupazione di suolo pubblico, per ciascuna delle due piazze, da svolgersi dal lunedì al giovedì;
2. potranno organizzarsi settimanalmente al massimo n. 3 (tre) pubblici spettacoli, previa SCIA ex art.68 TULPS e istanza occupazione di suolo pubblico, per ciascuna delle due piazze, da svolgersi dal venerdì alla domenica;
3. in occasione degli eventi di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS nonché di pubblico intrattenimento ex art.69 TULPS, così come intesi, i gestori dovranno munirsi di rilevatori dei livelli di diffusione sonora, osservanti della normativa vigente;

4. gli eventi musicali così come innanzi descritti, previo rilascio di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, potranno essere svolti entro le ore 23:59 del giorno di inizio e nel rispetto dei limiti di diffusione sonora consentiti dalla legislazione vigente;
5. dovrà essere presentato periodicamente e comunque con cadenza almeno bisettimanale al Servizio SUAP un calendario degli eventi da organizzarsi, al fine di evitare sovrapposizioni di manifestazioni nella stessa data e nella stessa piazza;

DISPONE

1. nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.
La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare.
2. che la presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
3. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune;
4. che il Comando di Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
5. la trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, al Servizio SUAP, alla locale Stazione dei Carabinieri, al locale Commissariato della Polizia di Stato, per le rispettive competenze;
6. Avverso la presente ordinanza può proporsi, in alternativa:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale;
 - ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale.

Sindaco

Corrado Nicola De Benedittis / InfoCert S.p.A.